

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2016, N. 27

Aiuto al salvataggio ed alla ristrutturazione della società di gestione dell'Aeroporto di Alghero (SOGEAAL) Spa

Art. 1

Interventi finanziari in favore della SOGEAAL Spa

1. In caso di mancato perfezionamento della procedura di privatizzazione indetta da SOGEAAL Spa nel maggio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse economico generale esercito per il tramite della medesima società concessionaria, è autorizzato l'intervento finanziario del socio pubblico Regione Sardegna e SFIRS Spa, destinato ad assicurare, nel breve periodo, la prosecuzione delle attività aziendali della società di gestione aeroportuale in condizioni di equilibrio economico-finanziario nonché, al termine, la ristrutturazione della stessa in conformità alla normativa nazionale ed agli orientamenti europei vigenti di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse complessive fino ad euro 15.290.354 previa approvazione da parte degli organi nazionali e comunitari di idoneo piano di liquidità, se dovuto, e piano di ristrutturazione aziendale redatti con la collaborazione di qualificato soggetto specialistico.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, nell'anno 2016, per le operazioni poste in capo al socio Regione Sardegna, la spesa fino a complessivi euro 12.262.864 (missione 10 - programma 04 - titolo 2) e per le operazioni poste in capo al socio SFIRS Spa, la restante quota di euro 3.027.490.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro il termine di venti giorni, decorso il quale si intende acquisito, disciplina l'utilizzo delle somme di cui al comma 3 con l'approvazione delle azioni mirate al salvataggio e alla ristrutturazione.
5. Le risorse di cui al comma 3, qualora non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2016, costituiscono vincolo sul risultato di amministrazione del bilancio della Regione per essere riscritte negli esercizi successivi.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, per l'anno 2016, in complessivi euro 15.290.354 e gravano, per euro 12.262.864 sulla missione 10 - programma 04 - titolo 2 del bilancio regionale per gli anni 2016-2018, e per euro 3.027.490 sul bilancio della partecipata SFIRS Spa.
2. Agli oneri gravanti sul bilancio regionale, pari a complessivi euro 12.262.864, si fa fronte, per l'anno 2016:
 - a) quanto ad euro 7.262.864 mediante pari riduzione della autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - cap. SC07.0627);
 - b) quanto ad euro 5.000.000 mediante pari riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) (missione 01 - programma 12 - titolo 2 - cap. SC01.0641).

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).